



## **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE**

### **LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO**

#### **Corso di laurea in Scienze dell'educazione**

#### **Classe di laurea L-19**

#### **Dipartimento di riferimento: Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società**

1. L'offerta formativa del Corso di laurea in Scienze dell'educazione (L-19) dell'Università degli Studi di Udine, prevede un tirocinio curricolare obbligatorio di 10 CFU (250 ore).
2. Le attività di tirocinio sono distribuite su due anni, che corrispondono rispettivamente al secondo anno del corso di laurea (primo anno di tirocinio) e al terzo anno di corso di laurea (secondo anno di tirocinio). Esse sono precedute dal Laboratorio di Pedagogia Professionale del primo anno di corso, il cui superamento è propedeutico allo svolgimento delle attività di tirocinio diretto degli anni successivi.
3. Il Laboratorio di Pedagogia Professionale è finalizzato a conoscere e comprendere il lessico di base, le principali caratteristiche e i principali ambiti professionali del lavoro educativo, con particolare riferimento agli ambiti di intervento e alle funzioni professionali dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia. Il Laboratorio mira in questo modo a promuovere, anche attraverso attività orientate alla collaborazione e al lavoro di gruppo, un primo approccio critico-riflessivo al percorso di formazione professionale degli studenti e ad avviare la costruzione di una consapevolezza professionale rispetto al curriculum scelto e al corrispondente profilo professionale in una prospettiva di orientamento ai tirocini del secondo e terzo anno e a supporto della preparazione e prima progettazione degli stessi.
4. Il primo anno di tirocinio permette l'acquisizione di 3 CFU (75 ore) attraverso un primo inserimento individuale degli studenti in organizzazioni ospitanti coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e dello specifico curriculum a cui lo studente è iscritto. Tale tirocinio costituisce l'occasione

per gli studenti di avvicinarsi ai contesti professionali ed è volto a consolidare la consapevolezza delle caratteristiche del profilo professionale connesso al curriculum scelto (Educatore dei servizi educativi per l'infanzia o Educatore professionale socio-pedagogico).

5. Il primo anno di tirocinio si può svolgere a partire dal secondo anno di corso e non può aver luogo prima che lo studente abbia superato il Laboratorio di Pedagogia Professionale.
6. Il secondo anno di tirocinio permette l'acquisizione di 7 CFU (175 ore) attraverso un più prolungato inserimento individuale degli studenti in organizzazioni ospitanti coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e dello specifico curriculum a cui lo studente è iscritto. Il secondo anno di tirocinio mira a sostenere negli studenti la sempre più consapevole e più autonoma costruzione di una professionalità nell'ambito del curriculum e profilo professionale scelto (Educatore dei servizi educativi per l'infanzia o Educatore professionale socio-pedagogico).
7. Il secondo anno di tirocinio si può svolgere a partire dal terzo anno di corso e non può aver luogo prima che lo studente abbia completato il primo anno di tirocinio.
8. Per quanto riguarda i diversi aspetti organizzativi connessi all'avvio dei tirocini (individuazione dell'ente ospitante, verifica delle convenzioni, documentazione necessaria per l'avvio e modalità di trasmissione della stessa) gli studenti devono fare riferimento in prima istanza alle indicazioni presenti nel sito di ateneo dedicato ai tirocini: <https://www.uniud.it/it/didattica/area-servizi-studenti/servizi-studenti/tirocini>
9. Inoltre, per poter avviare il tirocinio di ciascuna annualità è necessario partecipare agli incontri obbligatori di presentazione e introduzione al tirocinio organizzati dal Corso di Studi, per ciascuna annualità di tirocinio, all'inizio dell'anno accademico di riferimento. Date, luogo e modalità di partecipazione a tali incontri verranno tempestivamente comunicati agli studenti mediante la pubblicazione sul sito del Corso di Studio.
10. È compito dello studente tirocinante individuare l'Ente/Azienda ospitante. Può sceglierlo tra i soggetti già convenzionati con l'Università, sui quali può informarsi tramite l'Ufficio Tirocini di Ateneo, che ne aggiorna sistematicamente l'elenco. Può comunque anche trattarsi di un Ente/Azienda che viene proposto dallo stesso studente e in seguito convenzionato. Il rapporto con l'Ente/Azienda Ospitante, dunque l'esperienza sul campo, viene regolato:
  - dalla Convenzione "quadro", stipulata tra l'Ateneo e l'Ente/Azienda ospitante;
  - dal Progetto Formativo, attivato tra studente tirocinante, Ente/Azienda e Soggetto Promotore (nella figura del tutor universitario, ovvero di un docente appartenente al Consiglio di corso di laurea appositamente individuato dal Consiglio stesso).
11. Gli studenti iscritti al curriculum Educatore dei servizi educativi per l'infanzia dovranno svolgere le attività di tirocinio presso i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017.
12. È possibile svolgere tirocini all'estero di norma esclusivamente all'interno dei programmi di mobilità internazionale. In ogni caso tali opportunità dovranno essere preventivamente concordate con il coordinatore dello scambio in collaborazione con il docente referente del Corso di Studi per le attività di tirocinio, nonché con i referenti dell'Ufficio Mobilità Internazionale.
13. L'acquisizione dei CFU previsti per ognuna delle annualità di tirocinio è subordinata – oltre che al completamento delle attività previste presso la struttura ospitante – all'assolvimento di una serie di consegne definite dal Corso di Studio. Tali consegne potranno prevedere forme di monitoraggio, analisi e riflessione critica in itinere e finale sull'esperienza di tirocinio, che possano essere anche occasione di riflessione critica e autocritica da parte dello studente sulla propria formazione professionale, evidenziando le competenze maturate.

14. Delle indicazioni relative a tali consegne, nonché alle modalità e termini previsti per il loro assolvimento, verrà data tempestiva comunicazione agli studenti mediante la pubblicazione sul sito del Corso di Studio e/o mediante piattaforma informatica.
15. L'analisi critico-riflessiva di uno o più aspetti dell'esperienza di tirocinio sviluppata durante il corso potrà costituire il focus dell'elaborato scritto previsto dalla prova finale del Corso di Studio, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento Didattico del Corso di Studio stesso.
16. Gli studenti che svolgono o hanno svolto – nei cinque anni precedenti il tirocinio – un'attività professionale continuativa coerente con gli obiettivi formativi del corso di laurea e dello specifico curriculum a cui sono iscritti possono, a partire dal secondo anno di corso di laurea, chiederne la valutazione per il riconoscimento da parte del Consiglio di Corso di Studio al fine di una eventuale riduzione delle ore previste dalle due annualità di tirocinio.
17. Per i criteri e l'entità del riconoscimento, nonché per le modalità di presentazione della domanda e la necessaria documentazione da allegare alla stessa, si rinvia a quanto specificamente deliberato dal Consiglio di Corso di Studi.
18. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee Guida, si rinvia alle indicazioni fornite dalla normativa vigente a livello nazionale e di Ateneo (<https://www.uniud.it/it/didattica/area-servizi-studenti/servizi-studenti/tirocini> ) e alle deliberazioni del Consiglio di Corso di Studi.